

DELIBERAZIONE 15 dicembre 2014, n. 1188

Autorizzazione all'anticipo della data di immissione al consumo dei vini a DOCG Chianti per la vendemmia 2014 ai sensi del comma 6, articolo 5 del disciplinare di produzione del vino a DOCG Chianti approvato con decreto ministeriale 30 novembre 2011 e successive modifiche.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il disciplinare di produzione del vino a DOCG Chianti approvato con decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 295 del 20 dicembre 2011, così come modificato dal decreto ministeriale 13 dicembre 2013 e dal Decreto ministeriale 7 marzo 2014;

Visto in particolare l'articolo 5, comma 6, del citato disciplinare di produzione in cui si dispone che, qualora si verificassero particolari condizioni climatiche o di mercato, su richiesta documentata del Consorzio di tutela, la Regione Toscana, sentite le organizzazioni professionali di categoria, può autorizzare un anticipo della data di immissione al consumo dei vini della denominazione Chianti fino ad un massimo di due mesi rispetto alle date stabilite dal disciplinare di produzione medesimo;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio Vino Chianti in data 24 novembre 2014 volta ad ottenere l'autorizzazione ad anticipare di due mesi la data di immissione al consumo dei vini Chianti, Chianti Superiore e Chianti con riferimento alle sottozone prodotti nella vendemmia 2014;

Rilevato che la suddetta richiesta è motivata dalle particolari condizioni di mercato che si sono venute a creare negli ultimi anni e dalla constatazione che l'andamento climatico registratosi nel corso del 2014 ha conferito all'uva parametri qualitativi particolari, tali da consentire, con adeguate tecniche di vinificazione, di disporre anticipatamente di un prodotto che presenta caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche tali da poter essere ritenuto idoneo per la denominazione Chianti;

Rilevato peraltro che, in ogni caso, come richiamato dalla normativa, all'atto della immissione al consumo i vini di cui sopra devono rispettare i parametri chimico-fisici ed organolettici fissati dall'articolo 6 del disciplinare di produzione;

Considerato che dall'esame della documentazione allegata alla richiesta presentata dal Consorzio Vino Chianti emerge che sussistono le condizioni per concedere tale autorizzazione;

Preso atto che in data 5 dicembre 2014, in attuazione dell'articolo 5, comma 6 del disciplinare di produzione del vino a DOCG Chianti sopra richiamato, sono state sentite le organizzazioni professionali agricole e cooperative, le quali si sono dichiarate favorevoli all'accoglimento della richiesta avanzata dal Consorzio;

Preso atto che, sulla base della documentazione trasmessa dal Consorzio Vino Chianti i tre consorzi di tutela Chianti Colli Senesi, Chianti Rufina e Chianti Colli Fiorentini hanno espresso parere favorevole alla immissione anticipata al consumo dei rispettivi vini, coerentemente con quanto richiesto dal medesimo Consorzio Vino Chianti;

Ritenuto opportuno accogliere la richiesta avanzata dal Consorzio Vino Chianti, autorizzando un anticipo di due mesi rispetto alla data di immissione al consumo stabilita dal disciplinare di produzione dei vini a DOCG Chianti dell'annata 2014;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di accogliere la richiesta avanzata dal Consorzio Vino Chianti ai sensi del comma 6, articolo 5 del disciplinare di produzione del vino a DOCG Chianti approvato con decreto ministeriale 30 novembre 2011, così come modificato dai decreti ministeriali 13 dicembre 2013 e 7 marzo 2014;

2. di autorizzare un anticipo di due mesi della data di immissione al consumo dei vini a DOCG Chianti che, pertanto, limitatamente alla vendemmia 2014, potranno essere immessi sul mercato a partire dalle date di seguito indicate per ciascuna tipologia di prodotto:

tipologia o sottozona	Data di immissione al consumo
Chianti	1° gennaio 2015
Chianti Colli Aretini	1° gennaio 2015
Chianti Colli Fiorentini	1° luglio 2015
Chianti Colli Senesi	1° gennaio 2015
Chianti Colline Pisane	1° gennaio 2015
Chianti Montalbano	1° gennaio 2015
Chianti Rufina	1° luglio 2015
Chianti Montespertoli	1° aprile 2015
Chianti Superiore	1° luglio 2015

a condizione che i vini abbiano raggiunto le caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche minime previste all'articolo 6 del disciplinare di produzione;

3. di invitare il Consorzio Vino Chianti a dare la più ampia diffusione possibile del presente provvedimento;

4. di trasmettere il presente atto al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Comitato nazionale vini DOP e IGP), all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari di Firenze, alle organizzazioni professionali agricole e cooperative, alle Provincie e alle Camere di Commercio di Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia, Prato e Siena, al Consorzio Vino Chianti e ad ARTEA.

Il presente atto, comprensivo dell'allegato, è pubblicato sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale 23/2007 e sulla Banca Dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge regionale.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 15 dicembre 2014, n. 1189

Reg. (CE) n. 1698/05 - programma di sviluppo rurale 2007/2013 della Regione Toscana: approvazione delle proposte di modifica e di integrazione alla versione 10 del Programma per addivenire alla versione 11. Modifica del Documento Attuativo Regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, 'sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)', così come modificato dai Regolamenti (CE) n. 74/2009 e n. 473/2009 e il Regolamento (UE) n. 1312/2011;

Visto il Regolamento (CE) n.1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005, modificato con i Regolamenti (CE) n. 363/2009 e n. 482/2009 e i Regolamenti (UE) n.679/2011 e n.335/2013, e in particolare l'articolo 6 paragrafo 1 dove sono stabilite le categorie e le modalità di modifica dei programmi di sviluppo rurale;

Visto anche l'articolo 9 paragrafo 1 del Regolamento (CE) 1974/2006 che prevede per gli Stati Membri, nell'ambito della fattispecie di cui all'articolo 6 paragrafo 1 lettera c), la possibilità di modificare la ripartizione delle risorse finanziarie tra le varie misure di uno stesso asse, introdurre nuove misure e tipi di operazione e modificare

gli elementi informativi e descrittivi delle misure che già figurano nei programmi;

Visto il Programma di sviluppo rurale 2007/2013 della Regione Toscana, approvato dalla Commissione Europea con decisione n. C (2007) 4664 del 16.10.2007;

Vista la nota Ares (2014)1111919 del 9 aprile 2014 con la quale i servizi della Commissione Europea comunicano l'accettazione della proposta di modifica al testo del PSR 2007/13 della Regione Toscana Versione 10;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 340 del 28 aprile 2014, con la quale viene preso atto della versione 10 del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Toscana;

Ritenuto necessario modificare la versione 10 del Programma di sviluppo rurale proponendo agli uffici della Commissione europea le successive modifiche e integrazioni:

- al paragrafo 6 "Piano finanziario" e al paragrafo 7 "Ripartizione indicativa per misura di Sviluppo Rurale (in euro, per l'intero periodo)";

Ritenuto opportuno approvare le suddette proposte di modifica e di integrazione, redatte secondo la scheda di notifica standard predisposta dalla Commissione europea, così come riportate nell'allegato "A" alla presente deliberazione, al fine di integrarle, una volta ultimato l'iter di notifica alla Commissione europea, nel testo del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Toscana versione 11, dando inoltre mandato ai propri uffici di adeguarle in base a quanto eventualmente emergerà dalla informazione al Comitato di Sorveglianza del PSR e dal negoziato con i Servizi della Commissione europea;

Considerato che ai sensi dell'articoli 2 (Compiti) e 10 (modifiche del Programma) del Regolamento interno del comitato di sorveglianza per il Programma di sviluppo rurale della Toscana, approvato da tutti i membri del CDS nella seduta del 25 gennaio 2008 e modificato con consultazione scritta del 23 febbraio 2009 del CDS, il Comitato viene tempestivamente informato delle proposte di modifica non sostanziali presentate dalla Regione Toscana ai servizi della Commissione europea e delle proposte di azioni necessarie ad assicurare un efficiente, efficace e completo utilizzo delle risorse, anche attraverso opportune riprogrammazioni delle stesse tra assi e misure del Programma;

Ritenuto infine opportuno, qualora a seguito dell'invio della documentazione ai servizi della Commissione europea emergesse la necessità di apportare modifiche rilevanti alle presenti proposte di modifica e integrazione,